



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 9, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che prevede per i comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO altresì il comma 6 del suddetto articolo, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164



del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

VISTA il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (e i successivi decreti di ampliamento);

VISTA la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate preferibilmente sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni di rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata all'altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di tele conduzione necessitano di apposite disposizioni;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";



Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che, alla data del 1° aprile 1999, nei Comuni di Nola, Casamarciano, Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano e Scisciano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato da Enel distribuzione S.p.A.(ora e-distribuzione S.p.A.), costituita ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 79/99 e succeduta ad Enel S.p.A. nei beni e nei rapporti relativi alla distribuzione di energia elettrica, e dalla Società Nolana per Imprese Elettriche (SNIE S.p.A.), distributore compresente nei predetti territori;

CONSIDERATA l'istanza prot. n. 131 del 30 marzo 2000, con la quale SNIE S.p.A ha chiesto il rilascio della concessione per il servizio di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Nola, Marigliano, S. Vitaliano, Casamarciano, San Paolo Belsito, Cimitile, Saviano e Scisciano;

VISTO il decreto del 2 agosto 2002, con il quale il Ministro delle Attività Produttive (oggi, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha ritenuto di rilasciare alla SNIE S.p.A la concessione per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Casamarciano e Nola, fino alla data del 31 dicembre 2030, ed ha approvato l'annessa convenzione stipulata il 7 maggio 2022 tra l'allora Ministero delle attività produttive e la società SNIE S.p.A. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei predetti comuni;

VISTO il decreto del 13 ottobre 2003, con il quale il Ministro delle Attività Produttive (oggi, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), ha rilasciato ad Enel Distribuzione S.p.A. (oggi e-distribuzione S.p.A.) la concessione per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano e Scisciano, fino alla data del 31 dicembre 2030, ed ha approvato l'annessa convenzione stipulata tra l'allora Ministero delle attività produttive e la società Enel Distribuzione per l'adeguamento della convenzione stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società ENEL S.p.A. alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

VISTA la sentenza n. 9430/2003, confermata successivamente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3405/2009, passata in giudicato, con la quale il TAR del Lazio, su ricorso n. 13883/2002 R.G. proposto dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. ha annullato il decreto di concessione del 2 agosto 2002 a favore di SNIE S.p.A.;



VISTA la sentenza n. 74/2018, confermata successivamente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1884/2019, passata in giudicato, con la quale il TAR del Lazio, su ricorso n.1104/2004 proposto da SNIE S.p.A., ha annullato il citato decreto di concessione del 13 ottobre 2003 a favore di Enel Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATE le modalità di esecuzione del *dictum* giurisdizionale da seguire in sede di esercizio del potere, esplicitate dal Giudice amministrativo, che ha imposto a questo Ministero di promuovere la conclusione di accordi di aggregazione tra le imprese presenti nel territorio (SNIE ed E-distribuzione);

CONSIDERATO che, e-distribuzione S.p.A. e SNIE S.p.A., nel corso degli anni e successivamente all'esito dei contenziosi, hanno dato corso a trattative, favorite da questa Amministrazione, preordinate al raggiungimento di un accordo per il superamento della compresenza territoriale nell'area nolana;

CONSIDERATA la nota prot. n. 34998 del 22 novembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), avendo necessità di procedere al più presto ad una regolarizzazione del servizio di distribuzione nell'area nolana ed in esecuzione del *decisum* del giudice amministrativo, ha comunicato alle aziende compresenti come distributori nei territori dei Comuni di Nola, Casamarciano, Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano e Scisciano, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'intenzione di procedere al riavvio del procedimento di concessione del servizio di distribuzione elettrica per i tali Comuni, convocando contestualmente le aziende ad una riunione istruttoria avente come oggetto l'acquisizione delle informazioni preliminari sulla consistenza degli asset delle società nei territori comunali in oggetto e lo stato delle trattative tra le società stesse;

VISTA la nota prot. n. 2021-1069 del 21 maggio 2021, con la quale SNIE S.p.A. ha rinnovato a e-distribuzione S.p.A. la proposta di riordino dell'area nolana, già formulata anche a questo Ministero con nota prot. n. 2019-0042 e così specificata:

- ripartizione della concessione nel Comune di Nola, con assegnazione ad E-distribuzione SpA delle intere frazioni di Piazzolla a Sud e di Polvica a Nord con relativa area industriale;
- attribuzione a E-distribuzione della concessione sull'intero territorio dei comuni di Marigliano, Saviano, San Paolo Bel Sito e Cimitile;
- attribuzione a SNIE S.p.A., oltre alla concessione nel centro storico di Nola, delle concessioni sull'intero territorio dei comuni di Casamarciano, San Vitaliano e Scisciano;



VISTA la nota prot. n. 0155954 del 23 febbraio 2022, con la quale e-distribuzione S.p.A. ha comunicato a questo Ministero di accettare la proposta formulata da SNIE S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 2022-1474 del 14 giugno 2022, con la quale SNIE S.p.A. ha formalizzato l'istanza di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano;
- nel territorio del comune di Nola, sull'area del centro urbano di Nola i cui confini con la parte da assegnare a E-distribuzione sono rappresentati a nord da Via Boscofangone e Via Facente e, a sud, da Via Martiniello;

VISTA la nota prot. n. 0025791 dell'11 agosto 2022, con la quale questo Ministero, preso atto della citata istanza di concessione presentata da SNIE S.p.A., nonché dell'istanza di concessione inoltrata da E- distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 0618444 del 21 giugno 2022, ha comunicato il riavvio del procedimento di assegnazione delle suddette concessioni, richiedendo contestualmente alle società dettagliata documentazione tecnico-economica riguardante i requisiti per l'assegnazione della concessione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 2022/2183 del 6 settembre 2022, con la quale SNIE ha trasmesso la documentazione propedeutica all'emanazione dei decreti di concessione, comprensiva della documentazione richiesta al fine di compiere le necessarie verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia");

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 27 settembre 2022, questo Ministero ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

VISTA la nota prot. n. 41834 del 12 dicembre 2022, con la quale questo Ministero, valutata positivamente la documentazione fornita, al fine della predisposizione dei decreti di concessione e delle relative convenzioni, ha comunicato la conclusione positiva a favore di SNIE S.p.A. del procedimento di assegnazione delle concessioni:

- sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano;



- nel territorio del Comune di Nola, anche in ossequio all'art. 9, co. 6, secondo periodo, D.lgs. n. 79/1999, sull'area del centro urbano di Nola i cui confini con la parte da assegnare a E-distribuzione sono rappresentati a nord da Via Boscofangone e Via Facente e, a sud, da Via Martiniello;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA:

Articolo 1

1. È rilasciata a titolo gratuito a SNIE S.p.A. (Società Nolana per Imprese Elettriche), con sede legale in Nola (NA), via Ottaviano Augusto n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Napoli: 00277940631, R.E.A. numero NA 198171, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano, nonché sull'area del centro urbano del Comune di Nola, i cui confini sono rappresentati a nord da Via Boscofangone e Via Facente e, a sud, da Via Martiniello.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e SNIE S.p.A. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune medesimo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma

On. Gilberto Pichetto Fratin